

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è definito nell'art. 2 lett. f come "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Tale definizione afferma ancora una volta che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è coordinatore dello stesso e non il responsabile, che rimane sempre il dirigente scolastico; infatti anche nel D.Lgs. n. 81/2008, nessuna sanzione è individuata per lo stesso RSPP.

Questo non esclude, comunque, che il responsabile possa essere chiamato a rispondere di un infortunio, qualora questo sia derivato da condizioni di pericolo che il responsabile stesso aveva colposamente omissso di segnalare al datore di lavoro; nessuna responsabilità, invece, se il datore di lavoro, una volta messo al corrente della condizione di pericolo, non abbia adottato i dovuti provvedimenti.

Il Dirigente Scolastico ha la possibilità (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008) di svolgere direttamente tale ruolo, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In questo caso, però deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto (secondo quanto prevede il T.U.) dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il D.M. n. 382/1998 per gli istituti scolastici ed educativi prevede che il capo di istituto possa svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, (numero calcolato escludendo gli allievi) non superi le 200 unità. Ne consegue che non sono poche le istituzioni scolastiche che possono rientrare in tale ambito.

Nelle scuole fino a cinque lavoratori, il dirigente scolastico può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a condizione che lo stesso frequenti gli specifici corsi formazione previsti.

Il Dirigente Scolastico può sempre nominare un RSPP che non coincida con la sua persona (nel caso di scuole con più di 200 dipendenti la nomina è obbligatoria), individuandolo necessariamente in un soggetto che possieda le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il dirigente scolastico è tenuto a fare ricorso a personale interno (ove ne esista di qualificato e disponibile).

Si tratta di un'esigenza di economia di spesa che intanto deve ritenersi applicabile in quanto i soggetti così coinvolti operino a tutti gli effetti (anche ai fini della sicurezza) nell'ambito dell'attività curricolare.

Il docente che, fuori dell'orario di servizio, si presti a svolgere (in forma autonoma e retribuita) il compito di RSPP non è da considerare un soggetto "interno" ma si pone, in questo caso, sul piano paritario rispetto a tutti i possibili consulenti esterni.

Ne consegue che il dirigente scolastico sarà libero di affidare l'incarico al soggetto che risulti più qualificato e gli fornisca la garanzia di una migliore collaborazione; tale individuazione dovrà tener conto anche (ma non solo) del costo della prestazione.

Il D.M. n. 382/1998 prima e il D.Lgs. n. 81/2008 ora suggeriscono i criteri per la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno, il quale può essere individuato tra le seguenti categorie di soggetti:

- personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tale incarico e che si dichiara a tal fine disponibile;
- personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tale incarico e che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui a precedenti punti, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

La terza possibilità è nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il dirigente scolastico dalle sue responsabilità.

Nei casi in cui il dirigente scolastico si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve, comunque, organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti al servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008”